



# Le novità sulla gestione finanziaria e contabile del PNRR

Matteo Barbero

Dirigente Direzione Finanza e patrimonio  
della Città metropolitana di Torino



## IL CIRCUITO FINANZIARIO ORIGINARIO

L'art. 2 del D.m. 11 ottobre 2021 ha previsto che le risorse del PNRR saranno rese disponibili dal servizio centrale in favore dell'amministrazione centrale titolare dell'intervento mediante una anticipazione del 10 per cento (elevabile in casi eccezionali), "previa semplice attestazione dell'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero dell'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività".

Le risorse successive sono erogate per quote intermedie fino al 90 per cento massimo del totale per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali.

Il saldo è erogato sulla base della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma e il raggiungimento di milestones e targets.



## LE REGOLE SULLE ANTICIPAZIONI

L'art. 9, comma 6, del D.l. 152/2021 ha previsto, per consentire il tempestivo avvio ed l'esecuzione degli interventi finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, la possibilità di disporre anticipazioni in misura maggiore dello standard da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, compresi gli enti territoriali.

L'erogazione è effettuata, previa semplice attestazione dell'avvio dell'operatività dell'intervento, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale gestito dal Mef.

Il D.L. 13/2023 ha semplificato l'iter e la circolare Rgs 19/2023 ha cercato di velocizzare i tempi di erogazione.

Il D.L. 19/2024 ha previsto in via ordinaria l'incremento dell'anticipazione al 30%, sempre previa richiesta dei soggetti attuatori.



## IL DECRETO OMNIBUS

L'art. 18-quinquies del D.L. 113/2024 prevede, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, che le Amministrazioni centrali titolari delle misure “provvedano al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento”.

È fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente.



IL D.M. 6 DICEMBRE 2024

Mentre finora è stata prevista la giustificazione puntuale di ogni voce di costo sostenuta ora si prevede che, ai dell'erogazione, siano sufficienti la richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall'ente e l'aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS ovvero l'impegno ad effettuarlo entro i 60 giorni successivi al trasferimento. Ciò fino a concorrenza del 90 per cento dell'assegnazione previa semplice verifica formale della regolarità della richiesta.

Molto light anche le modalità previste anche ai fini del pagamento del saldo finale: sebbene in tal caso, le amministrazioni centrali debbano controllare anche la documentazione giustificativa delle spese dichiarate (al fine di accertarne la correttezza e l'ammissibilità, oltre che di verificare il rispetto degli altri obblighi a carico del soggetto attuatore) ciò avverrà solo a campione e quindi non in modo massivo. I controlli a campione sono finalizzati a produrre le attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea, per cui gli attuatori sono tenuti a conservare, anche in formato digitale, la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell'intervento.

Il termine di 30 giorni per il pagamento potrà essere interrotto laddove siano richieste integrazioni, che dovranno essere fornite entro 10 giorni. scattare le procedure di recupero previste.

IL D.M. 6 DICEMBRE 2024

- La nuova procedura si applica a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del Pnrr, salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d'imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati. Le stesse regole valgono anche per le erogazioni relative ai progetti Pnrr finanziati a valere sul bilancio dello Stato, nonché, in quanto compatibili, alle erogazioni relative ai progetti non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del Pnrr a seguito della rimodulazione approvata da Bruxelles.

Relativamente alle richieste di trasferimento già presentate, le amministrazioni centrali titolari di misura danno corso ai relativi trasferimenti con le modalità previste dal decreto, richiamando nella comunicazione di erogazione l'obbligo del beneficiario di completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS eventualmente mancanti entro i 60 giorni successivi all'erogazione.

Il decreto non specifica cosa accadrà laddove emergano dopo l'erogazione carenze documentali o spese inammissibili, ma pare evidente che in tali casi dovranno



## LE PRIME INDICAZIONI

A livello generale, è stato confermato che il meccanismo elimina l'obbligo di rendicontazione puntuale delle spese e consente ai soggetti attuatori di richiedere l'erogazione delle "occorrenti risorse finanziarie". Tale nozione sta ad indicare che possono essere chieste anche somme non ancora spese, ossia non ancora quietanziate. Necessario e sufficiente è avere uno stato avanzamento dell'intervento positivamente verificato, che (altro chiarimento) può essere sia relativo all'intervento principale sia a voci accessorie.

È stata già creata una apposita tile su REGiS, denominata Gestione Richieste – Le mie richieste". Da qui si accede ad un form che consente la precompilazione delle domande, che saranno comunque scaricabili in formato editabile per consentire all'ente di inserire i propri loghi e di optare per le diverse opzioni di dichiarazione. Una volta completato, il documento dovrà essere firmato digitalmente e uploadato.

Il sistema fornisce una serie di utilità: in particolare, calcola in automatico l'importo massimo richiedibile per ogni intervento, tenendo conto delle somme già erogate a titolo di anticipo o di rimborso. Inoltre, viene evidenziato se per ciascun intervento l'ultima prevalidazione dei dati è positiva. In caso contrario, non si tratta di un fattore bloccante, ma di un alert utile sia per l'attuatore (che per i trasferimenti intermedi dovrà optare per l'opzione "aggiornamento REGiS entro 60 giorni" che per l'amministrazione responsabile.



## LE PRIME INDICAZIONI

Si conferma che REGiS dovrà essere popolato secondo le indicazioni sul monitoraggio dei manuali operativi, che sono in corso di aggiornamento. Il decreto, quindi, non cambia nulla in questo senso, ma agisce sul circuito finanziario eliminando la necessità di creare i rendiconti e consentendo l'erogazione in base alle sole attestazioni.

I dati di monitoraggio da aggiornare sono quelli relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale. Le check list procedurali e di spesa sono sempre da compilare e sottoscrivere. I controlli formali sui rendiconti in precedenza caricati verranno fatti esclusivamente sull'attestazione di spesa e non su tutti i documenti di spesa allegati alla stessa.

Infine, è stato chiarito che le richieste di rimborso già presentate non devono in alcun caso essere reinviare. In tali casi, i controlli verranno fatti esclusivamente sull'attestazione di spesa e non su tutti i documenti di spesa allegati alla stessa.



## QUESTIONI APERTE

Il problema della competenza alla firma si preannuncia come delicato, vista la rilevanza degli importi in gioco e la rilevante assunzione di responsabilità che essa comporta, anche a fronte della possibilità di controlli successivi e delle clausole di responsabilità che blindano i target del Pnrr.

Ogni ente dovrà rivedere le proprie procedure interne perimetrando al meglio la distinzione fra responsabilità tecniche e politiche



## IL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA

L'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 155 del 2024 prevede che le PA (inclusi gli enti locali) dovranno adottare entro il 28 febbraio di ogni anno un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Al momento, peraltro, tali modelli non sono ancora stati forniti, il che rappresenta un primo, rilevante elemento di incertezza, dato che il riferimento da molti operato ai piani predisposti dai comuni con più di 60.000 abitanti e tempi di pagamento superiori ai limiti di legge ai sensi del D.L. 19/2024 rappresenta un punto di riferimento poco pregnante.

Ma le difficoltà si pongono non solo sul piano formale, ma soprattutto su quello sostanziale. Gli enti locali, infatti, sono frequentemente terminali di trasferimenti da altri livelli di governo e faticano a prevedere le relative tempistiche di riscossione. In teoria, le risorse dovrebbero essere erogate entro 30 giorni dalla maturazione del relativo diritto, si tratta di una scadenza ampiamente ignorata e non presidiata da alcun tipo di monitoraggio o sanzione per chi non la rispetta. Il punto è stato evidenziato anche dalla Commissione Arconet, che ha proposto di definire modalità attuative differenziate per classi di enti, distinguendo quelli rispettosi da quelli non rispettosi dei tempi di pagamento, per prevedere l'adempimento solo in capo a tali ultimi.



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**[matteo.barbero@cittametropolitana.torino.it](mailto:matteo.barbero@cittametropolitana.torino.it)**